

UOA AVVOCATURA COMUNALE
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 11/08/2016

OGGETTO: *Ricorso in Cassazione avverso sentenza Corte d'Appello n. 550/2016.
Impegno spesa per spese legali in esecuzione alla delibera GC 131/2016.*

IL DIRIGENTE DEL
UOA AVVOCATURA COMUNALE

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ricordato che:

a seguito della proposizione innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, di n. 8 ricorsi in opposizione ad ordinanza ingiunzione, notificati al Comune di Scandicci a luglio 2014, il Dirigente del Settore Direzione Generale, con determinazione n. 16 del 4/02/2014, ha disposto di resistere ai medesimi, individuando l'avv. Claudia Bonacchi, avvocato interno dell'Amministrazione Comunale, quale legale cui conferire mandato per la rappresentanza processuale del Comune;

tali ricorsi avevano ad oggetto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Scandicci per il recupero, nei confronti di alcuni ex dipendenti comunali, delle somme corrisposte dall'Amministrazione comunale, in costanza del rapporto di servizio, a titolo di indennità di disagio;

il suddetto recupero faceva seguito ad una specifica disposizione della Ragioneria dello Stato, che aveva ritenuto tale erogazione illegittima;

il Tribunale di Firenze, riuniti sei dei suddetti ricorsi, ovvero quelli relativi ai ricorrenti che avevano ricoperto la qualifica di vigili urbani, li ha respinti con sentenza n. 257/15, mentre gli altri due, relativi a ex autisti di scuolabus, sono stati rinviati ad altra udienza;

Considerato che:

con atto notificato il 30 luglio 2015, cinque dei suddetti ricorrenti hanno impugnato la

sentenza n. 257/2015 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, Sezione Lavoro (r.g. n. 613/2015) e che l'Amministrazione Comunale si è costituita in giudizio, conferendo a tal fine mandato all'Avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale;

la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 550 del 9 giugno 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto le opposizioni proposte, dichiarando non fondata la pretesa di pagamento del Comune di Scandicci, con compensazione delle spese;

è stata ravvisata l'opportunità, sentita anche l'Avvocatura Comunale, di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione la suddetta sentenza n. 550/16, anche in considerazione di quanto statuito nella citata sentenza n. 257/2015 del Tribunale di Firenze e di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 16/2014, convertito nella L. 68/2014;

è apparso utile, opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale avvalersi della assistenza dell'avv. Viciconte per il terzo grado di giudizio, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha della controversia, dal momento che ha assistito ed assiste tutt'ora l'Amministrazione comunale in un contenzioso del tutto analogo pendente con alcuni dipendenti comunali;

Dato atto che, con email del 28 luglio 2016 la segreteria dell'avv. Viciconte:

ha precisato che il legale si avvarrà, per l'attività di domiciliazione, dello studio dell'Avv. Alessandro Turco, Largo dei Lombardi 4, Roma e ha inoltrato preventivo dettagliato, comprensivo delle spese di domiciliazione, pari a complessivi € 5.037,28, di cui: € 2.935,00 per compensi; € 440,25 per rimborso spese al 15%; spese imponibili € 200,00, oltre a € 143,01 per CAP al 4% ed € 818,02 per IVA al 22%, oltre ad € 501,00 per spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72, per un totale generale di € 5.037,28;

Considerato che il suddetto preventivo è apparso congruo e che, pertanto, con delibera n. 131 del 02.08.2016, al cui testo integralmente ci si riporta, la Giunta Comunale ha disposto di promuovere ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 550 del 09.06.2016, affidando l'incarico per la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione Comunale nel predetto giudizio sempre all'Avv. Gaetano Viciconte in quanto è stato ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della sua assistenza per il terzo grado di giudizio in oggetto, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha del tipo di contenzioso per le ragioni sopra esposte;

Preso atto che la Giunta ha considerato i principi di efficacia, efficienza e congruità degli atti amministrativi rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, nonché il principio la tempestività dell'azione in considerazione della particolare urgenza di costituirsi in giudizio, senza aggravare il procedimento di affidamento dell'incarico;

Visto che la Giunta con il suddetto atto ha dato atto che l'Ufficio Avvocatura avrebbe provveduto ad assumere, a tal fine, apposito impegno di spesa sul capitolo di competenza 47010/01, relativamente alle spese legali ed agli onorari dell' Avv. Viciconte, anche per ulteriori importi che dovessero emergere in corso di causa;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del nuovo Codice degli Appalti pubblici, di cui al D. L.vo 50/2016 che prevede che le disposizioni dello stesso Codice non si applicano ai servizi legali ivi elencati, tra cui la rappresentanza legale e visti i principi di cui all'art. 4 relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

Preso atto dalle faq del sito della Autorità Nazionale Anticorruzione, c.d. ANAC, alla Sezione A), punto A12, che i contratti relativi ai patrocini legali inquadrabili come prestazione d'opera intellettuale sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità e, alla sezione D), punto D6, che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che gli atti volti alla identificazione dei procedimenti giudiziari di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy, (rif. Ufficio Avvocatura n. 723/2016);

Ritenuto necessario a tal fine assumere impegno di spesa;

Ritenuto procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi del D. L.vo 33/2013;

Viste le seguenti delibere: Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016: "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018. Approvazione" e la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016. con cui è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performane e Obiettivi strategici - Anno 2016. Approvazione";

DETERMINA

Di assumere, per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della delibera GC 131/2016, impegno spesa complessivo di € 5.037,28, per gli onorari e le spese di causa per l'incarico, conferito con la suddetta delibera GC n. 131/16, all'Avv. Gaetano Viciconte, P.IVA 04822920486 e c.f. VCC GTN59L10L353E, con Studio in Firenze, viale Mazzini 60, così dettagliato:

€ 2.935,00 per compensi; € 440,25 per rimborso spese al 15%; spese imponibili € 200,00, oltre a € 143,01 per CAP al 4% ed € 818,02 per IVA al 22%, oltre ad € 501,00 per spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72, per un totale generale di € 5.037,28;

Di dare atto che i dati della copertura finanziaria della suddetta spesa sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2016 sono i seguenti

MISSIONE:01-Servizi.Istituzionali.Generali.e.di.gestione

PROGRAMMA:11-(Altri.Servizi.Generali) :

CODICE-V-LIVELLO:1030211006

CAPITOLO: 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" - IMPEGNO: 1429/2016

Di riportarsi, per tutto quanto non qui precisato, a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la citata delibera n. 131/2016.

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è al 31.12.2016.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL
UOA AVVOCATURA COMUNALE**

Dott. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate